

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1347 del 18/03/2022
Oggetto	PRATICA FC21A0039. CONCESSIONE ORDINARIA DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA CON NUOVO POZZO PERFORATO IN COMUNE DI FORLÌ RICHIEDENTE: SOCIETÀ AGRICOLA SANTAMARIA S.R.L. USO:IGIENICO ED ASSIMILATI (ZOOTECNICO)
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1423 del 16/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno diciotto MARZO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: CONCESSIONE ORDINARIA DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA CON NUOVO POZZO PERFORATO IN COMUNE DI FORLÌ
RICHIEDENTE: SOCIETÀ AGRICOLA SANTAMARIA S.R.L.
USO: IGIENICO ED ASSIMILATI (ZOOTECNICO)
PRATICA FC21A0039

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l'art. 51, "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica" - Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano" così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'A. di B. Distrettuale del Fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015- Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il

conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;

- il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- La Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell'incarico Dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena con decorrenza dal 24/11/2019;
- la Nota PG/2022/13348 del 27/01/2022 con la quale fino al rientro in servizio di Milena Lungherini (Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena) è stata assegnata ad Anna Maria Casadei (Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico presso il SAC di Rimini), la responsabilità dei procedimenti di rilascio delle concessioni in materia di demanio idrico afferenti al SAC di Forlì-Cesena, delegandola alla firma degli atti e dei documenti necessari per la conclusione del procedimento, con esclusione di contratti, autorizzazioni, pareri e atti deliberativi,

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 12 bis del RD n.1775/1933 come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n.152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;
- tale procedimento è assoggettato a quello di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001 all'art. 6;

VISTI:

- la domanda presentata in data 15/10/2021 da Società Agricola SANTAMARIA S.r.l C.F./P.IVA (01603010404) con sede legale in Comune di Cesena Via Del Rio, 400 per il rilascio della concessione ordinaria di derivazione di acque sotterranee con perforazione di un nuovo pozzo in sostituzione del presente non più utilizzabile per cause tecniche (cod. risorsa FCA4828 - ex Prat. n.FCPA0203) e

localizzato in comune di Forlì, al Fg. 8 mapp. 48 , per uso igienico ed assimilati (nello specifico uso zootecnico per allevamento avicolo) assunta al protocollo n. PG/2021/159230. Il terreno dove e' stato perforato il nuovo pozzo è di proprietà del richiedente. Il pozzo ha un diametro di 165 mm e 180 mm esterno, una profondità massima di 130 metri dal piano di campagna e sarà equipaggiato con elettropompa sommersa potenza kw 4 della portata massima di 6,7 l/s Il volume complessivo richiesto è pari a 25.300 mc;

- la DET-AMB-2021-6668 del 30/12/2021 della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Forlì-Cesena con la quale è stata autorizzata la perforazione del nuovo pozzo della profondità massima di 130 metri dal piano campagna;
- la Nota PG/2022/12784 del 27/01/2022 con la quale la Società ha comunicato la data di inizio lavori nonché le modalità con le quali si provvede alla chiusura del pozzo da sostituire;
- la Ns.Nota PG/2022/19866 del 07/02/2022 con la quali le suddette modalità di chiusura sono state ritenute idonee;
- la relazione tecnica di avvenuta perforazione del nuovo pozzo trasmessa in data 21/02/2022 e assunta agli atti con protocollo numero PG/2021/27999 con la quale è stato attestata anche la chiusura del pozzo esistente conformemente a quanto descritto nella suddetta Nota corredata da adeguata documentazione fotografica;

ATTESO che, sulla base della documentazione allegata all'istanza e della relazione tecnica di avvenuta perforazione suddetta, risulta che il nuovo pozzo ha un diametro interno di perforazione di circa 165 mm e 180 mm esterno, la profondità del pozzo è 119,10 metri dal piano di campagna, e lo stesso è equipaggiato con elettropompa sommersa fissa di Kw da 4 e portata massima di 6,7 l/s;

DATO ATTO che che non rilevano interferenze della derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante la perforazione di nuovo pozzo con le aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;

VISTO il parere di ATERSIR , acquisito da questa Agenzia al PG/2021/189169 del 09/12/2021 ove si rileva che non si evidenziano interferenze con le captazioni afferenti al servizio idrico integrato in quanto la derivazione è posta la di fuori delle aree di tutela e di salvaguardia come definite all'art.94 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii;

VISTO il parere del Servizio Pianificazione Territoriale del Provincia di Forlì-Cesena del 09/12/2021 acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PG/2021/0189425 **di conformità al P.T.C.P.**;

VALUTATA la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, e considerando la profondità di 119,10 come da relazione di avvenuta perforazione si evince che:

- il prelievo insiste nel corpo idrico "*Pianura Alluvionale - confinato inferiore*" (cod. 2700ER-DQ2-PACI), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo "buono" e qualitativo "*buono*";
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come "*moderato*";
- dati i valori di subsidenza accettabili/assenti, la soggiacenza in equilibrio e il trend piezometrico in aumento, il corpo idrico, localmente, risulta a criticità "*bassa*";

VERIFICATO che dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/ Repulsione/ Attrazione), così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, i prelievi ricadono nell'ambito "**Attrazione**", ovvero la derivazione è compatibile e risponde alle necessità del Piano di Gestione delle Acque, con la prescrizione "**dell'installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento del misuratore dei volumi emunti**";

DATO ATTO che:

- sulla base dei contenuti della DGR n. 1781/2015 e n.1195/2016 il fabbisogno teorico calcolato per un allevamento con numero medio di circa 90.000 capi avicoli per ogni ciclo per un massimo di n.3 cicli all'anno è pari a circa 21.600 mc
- l'allevamento usa la risorsa anche per il raffrescamento delle strutture che ospitano gli animali nonché per il lavaggio delle strutture e delle attrezzature,

la quantità di risorsa richiesta, pari a 25.300 mc/anno, sebbene superiore al fabbisogno teorico calcolato di 21.600 mc/anno, è da considerarsi compatibile;

DATO ATTO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- la derivazione non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO che:

- la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 330 del 24/11/2021 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- il richiedente ha versato l'importo di € 230,00 in data 23/11/2021 con bonifico bancario e dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- l'importo di € 250,00 in data 07/03/2022 a titolo di deposito cauzionale per adeguarlo al minimo stabilito dall'art. 8 L.R. 2/2015;
- l'importo di € 141,93 in data 07/03/2022 corrispondente ai 10/12 del canone anno 2022;
- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo PG/2022/43899 del 16/03/2022;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, la concessione di prelievo di acqua pubblica sotterranea possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 6 del R.R. 41/2001;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare alla **SOCIETÀ AGRICOLA SANTAMARIA S.R.L. C.F./P. IVA 01603010404** con sede legale in Comune di Cesena Via Del Rio, 400 la concessione ordinaria di derivazione di acque sotterranee con perforazione di nuovo pozzo in comune di Forlì al Fg. 8 mapp. 48 , ad uso igienico ed assimilati (nello specifico uso zootecnico per allevamento avicolo) in sostituzione del pozzo non più utilizzabile per cause tecniche (cod. risorsa FCA4828 - ex Prat. n.FCPPA0203) **Pratica FC21A0039**;
2. di dare atto che il pozzo (cod. risorsa FCA4828 - ex Prat. n.FCPPA0203) è stato chiuso e pertanto tale risorsa risulta cessata;
3. che il prelievo di acqua sotterranea avviene tramite un nuovo pozzo avente le seguenti caratteristiche tecnico – costruttive:
 - profondità massima m.119,10 dal piano campagna;
 - diametro di perforazione di 165 mm ed esterno 180mm;
 - portata massima di esercizio pari a 6,7 l/s
 - volume d'acqua concesso pari a 25.300 mc/anno;
 - coordinate geografiche UTM RER: X: 743.141 Y: 910.096
4. di fissare la quantità d'acqua prelevabile per un **volume complessivo annuo di mc. 25.300** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;

5. di stabilire che il concessionario è obbligato **all'installazione di un misuratore dei volumi** che registri i volumi emunti indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre di ogni anno;
6. di stabilire che la concessione è rilasciata, ai sensi della DGR n. 787/2014 per la durata non superiore ad anni 10 **pertanto la scadenza è il 31/12/2031.**
7. di fissare in **€ 250,00 l'importo del deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
8. di stabilire che il canone annuo è pari a **€ 170,31** sulla base della normativa citata in premessa e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
9. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
10. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
11. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
12. di dare conto che l'originale del presente atto completo di Disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
13. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

DI STABILIRE CHE:

14. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
15. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F. 04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
16. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
17. avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione ordinaria FC21A0039 di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso igienico ed assimilato uso zootecnico per allevamento avicolo) in Comune di Forlì , richiesta dalla SOCIETÀ AGRICOLA SANTAMARIA S.R.L. C.F./P. IVA 01603010404

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

Il prelievo di acqua pubblica sotterranea avviene mediante l'attivazione di un pozzo di nuova perforazione in terreno di proprietà. Il pozzo è ubicato nel comune di Forlì distinto al Fg. 8 mapp. 48, uso zootecnico per allevamento avicolo, ed ha le seguenti caratteristiche;

- profondità massima m.119,10 dal piano campagna;
- diametro di perforazione di 165 mm ed esterno 180mm;
- portata massima di esercizio pari a 6,7 l/s
- volume d'acqua concesso pari a 25.300 mc/anno;
- coordinate geografiche UTM RER: X: 743.141 Y: 910.096

La risorsa derivata viene utilizzata esclusivamente ad uso igienico ed assimilati (uso zootecnico per allevamento avicolo)

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo è concesso **per una portata massima di 6,7 l/s ed volume complessivo annuo di mc. 25.300**
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dall'Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART.3

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta avrà una durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al **31/12/2031**.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il **concessionario deve provvedere all'installazione**, entro 30 giorni dal ritiro del presente atto e alla regolare manutenzione, **di un misuratore dei volumi che** registri l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici- pec ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it, all'Autorità di Bacino del fiume Po, pec protocollo@postacert.adbpo.it , ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec aooofc@cert.arpa.emr.it , unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata

digitalmente, nei termini sopra indicati.

2. Il concessionario è obbligato a collocare, entro 20 giorni dal ritiro del presente atto, in prossimità delle opere di presa, un **cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

3. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
4. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
5. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non potrà essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.
6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

ART. 7

RINUNCIA DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. **La concessione richiesta è assentita, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31/12/2031**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di revisionarla o revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. La concessione decade, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del Disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 8

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistono i fini della derivazione, **il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione, ai sensi del R.R. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2031.**

ART. 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta all'Agenzia Arpa competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario”*

ART. 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Agenzia concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.